



DELIBERAZIONE N. 3/2026

Oggetto: ratifica del provvedimento a firma del Presidente “accomodamento ragionevole passo carraio e verifica diritti di accesso per persone con disabilità” – Comune di [REDACTED]

IL GARANTE

Il giorno 28 del mese di gennaio 2026, in Roma, presso la sede legale dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, il Collegio del Garante, regolarmente costituito, presenti il Presidente, avvocato Maurizio Borgo, i componenti, professor Francesco Vaia e ing. Antonio Pelagatti,

VISTA la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera f), che prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità;

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante “Istituzione dell'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità”;

VISTO l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 20/2024;

VISTA la determinazione del 23 dicembre 2024 (GU Serie Generale n. 302 del 27.12.2024) adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, con la quale sono stati nominati il Presidente ed i componenti dell'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità nelle persone dell'avvocato Maurizio Borgo, il professor Francesco Vaia e il dottor Antonio Pelagatti;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità;

RICHIAMATI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il d.lgs. n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al predetto Regolamento (UE) 2016/679, e ss.mm.ii.;
- la legge 18 giugno 2009, n.69, che all'art. 32 prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il d.lgs. n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'art. 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che testualmente fornisce la definizione di accomodamento ragionevole, disponendo che *"1. Nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l'accomodamento ragionevole, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato"*;

CONSIDERATO che è pervenuta all'Autorità una segnalazione da parte del sig. [REDACTED] di due persone con disabilità, residente al [REDACTED] nel Comune di [REDACTED] il quale ha segnalato la revoca del permesso del passo carraio della civile abitazione di residenza dei suoi congiunti, sita all'interno del complesso residenziale, denominato [REDACTED], evidenziando la violazione del diritto alla mobilità ai danni dei suoi congiunti, chiedendo il ripristino del passo carrabile e la possibilità di accesso all'abitazione;

CONSIDERATO, in particolare, che i sigg. ri [REDACTED] sono persone con disabilità al 100% e grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, con capacità di deambulazione ridotta, attestata dalle certificazioni mediche in atti;

VALUTATE la segnalazione e tutta la documentazione in atti;

VALUTATE, altresì, le risultanze della riunione svoltasi con le parti interessate da remoto in data 09.01.2026;

ESAMINATE la proposta di accomodamento ragionevole e le soluzioni tecniche, proposte dal Comune di [REDACTED] alternative a quanto richiesto dai sigg. [REDACTED] consistenti, in dettaglio, nella realizzazione di una superficie in piano per la fermata/sosta temporanea del veicolo in sicurezza, individuata con segnaletica orizzontale e corredata da segnaletica tattilo-plantare per persone con disabilità visiva, con la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato che conduce verso uno stallo per la sosta di persone con disabilità dedicato, limitrofo al parcheggio [REDACTED] nonché la successiva integrazione avente ad oggetto un'ulteriore soluzione di accesso secondario al sedime di pertinenza dell'abitazione di famiglia dal lato opposto all'ingresso di [REDACTED], con possibilità di fermata temporanea all'interno del giardino da utilizzare esclusivamente per accompagnare il sig. [REDACTED] nelle più immediate vicinanze dell'ingresso e non per la sosta o il parcheggio;

DATO ATTO, altresì, che, a seguito della segnalazione dei [REDACTED] e della proficua collaborazione con gli uffici comunali competenti, sono state individuate analoghe soluzioni alle problematiche di accessibilità di altri cittadini che risiedono nel [REDACTED] e accedono alle loro abitazioni dal [REDACTED]

CONSIDERATA l'urgenza, espressa dal Comune [REDACTED] con nota acquisita al n. prot. [REDACTED] di completamento delle ultimissime lavorazioni di dettaglio degli interventi, connessa alla chiusura della rendicontazione del finanziamento PNRR fissata al 30 marzo 2026;

VISTO l'art. 4, comma 2 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, che recita *"Il Presidente, in caso di comprovata e motivata necessità e urgenza, può adottare provvedimenti nelle materie affidate alla competenza del Collegio, che devono essere sottoposti a ratifica dal medesimo Collegio nella prima riunione successiva alla loro adozione, inclusa la proposizione dei ricorsi di cui agli articoli 4, comma 1, lettere f) e p), e 6 del Decreto legislativo n. 20/24"*;

VISTO il provvedimento del Presidente del 22.01.2026 (prot. AGNDD 0000299/2026), con il quale, ravvisate le ragioni d'urgenza, previa conferma da parte della famiglia [REDACTED] ha accolto la proposta di accomodamento ragionevole, ai sensi dell'art.2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità e dell'art.2 della legge n. 67/2006 e art.5 bis della legge n. 104/92, consistente:

- nella realizzazione di una superficie in piano per la fermata/sosta temporanea del veicolo in sicurezza, individuata con segnaletica orizzontale e corredata da segnaletica tattilo-plantare per persone con disabilità visiva, con la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato che conduce verso uno stallo per la sosta di persone con disabilità dedicato, limitrofo al [REDACTED];
- nell'apertura di un cancelletto pedonale di fronte al portoncino di casa posto al [REDACTED] [REDACTED] così da ridurre ulteriormente la distanza dall'ingresso alla superficie di fermata/sosta temporanea;
- nell'individuazione di analoghe soluzioni alle problematiche di accessibilità di altri cittadini che risiedono nel [REDACTED] e accedono alle loro abitazioni dal [REDACTED]

RITENUTO di procedere alla ratifica dell'accomodamento ragionevole reso dal Presidente in data 22/01/2026;

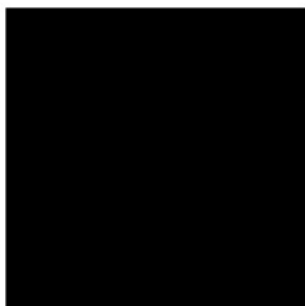
DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di ratificare l'accomodamento ragionevole reso dal Presidente in data 22/01/2026, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità e dell'art.2 della legge n. 67/2006 e art.5 bis della legge n. 104/92, allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda all'Ufficio perché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte o di persone comunque ivi citate;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'accomodamento ragionevole sul sito web istituzionale dell'Autorità, nelle apposite sezioni.

Il Collegio:

- avv. Maurizio Borgo
- prof. Francesco Vaia



- ing. Antonio Pelagatti

Il Dirigente dott. ssa Cristina Caruso



Autorità Garante nazionale
dei diritti delle persone
con disabilità

Il Presidente

Comune
al Sindaco

Avv.

Oggetto: Segnalazione revoca permesso passo carraio e verifica diritti di accesso per persone con disabilità- riscontro nota acquisita con n. [redacted] del 16/1/2026. Accoglimento accomodamento ragionevole.

Facendo seguito alla riunione con codesti Uffici in data 09/01/2026, a seguito dell'esame delle soluzioni tecniche alternative a quella richiesta dai Sig.ri [redacted] si prende atto della soluzione trasmessa in data [redacted] (di cui si richiedono elaborati grafici maggiormente dettagliati ed esplicativi delle caratteristiche di fruibilità ed accessibilità della soluzione stessa), che prevede la realizzazione di una superficie in piano per la fermata/sosta temporanea del veicolo in sicurezza, individuata con segnaletica orizzontale e corredata da segnaletica tattilo-plantare per persone con disabilità visiva, con la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato che conduce verso uno stallo per la sosta di persone con disabilità dedicato, limitrofo al parcheggio [redacted]

Si accoglie, inoltre, positivamente la proposta, previa conferma da parte della famiglia [redacted] di procedere all'apertura di un cancelletto pedonale di fronte al portoncino di casa posto al n. [redacted] [redacted] così da ridurre ulteriormente la distanza dall'ingresso alla superficie di fermata/sosta temporanea.

Pertanto, la Scrivente Autorità accoglie la proposta trasmessa quale accomodamento ragionevole, ai sensi dell'art.2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità e dell'art.2 della legge n. 67/2006 e art.5 bis della legge n. 104/92, e propone di valutare, ad integrazione del predetto accomodamento, un'ulteriore soluzione (inizialmente proposta dall'Arch. [redacted] e suggerita in ultimo anche dai [redacted] di accesso secondario al sedime di pertinenza dell'abitazione di famiglia dal lato opposto all'ingresso di [redacted] con possibilità di fermata temporanea all'interno del giardino da utilizzare esclusivamente per accompagnare il sig. [redacted] nelle più immediate vicinanze dell'ingresso e non per la sosta o il parcheggio.

In ultimo, si dà atto che, a seguito della segnalazione dei [redacted] e della proficua collaborazione con gli uffici comunali competenti, si sono individuate analoghe soluzioni alle problematiche di accessibilità di altri cittadini che risiedono nel [redacted] e accedono alle loro abitazioni dal [redacted]

Maurizio Borgo

Firmato digitalmente da:
Maurizio Borgo
Data: 22/01/2026 15:22:00